



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Copertura Assicurativa CORPI MARITTIMI

Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
PARTE AMMINISTRATIVA	
1. PREMESSE	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
3. DURATA DEL CONTRATTO	4
4. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA	4
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI	4
6. REVISIONE PREZZI	5
7. RAPPORTI CONTRATTUALI	5
8. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	6
11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	7
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	7
14. COASSICURAZIONE	8
15. FALLIMENTO DELLA SOCIETA'	8
16. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	8
17. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
18. FORMA DEL CONTRATTO	9
19. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO	9
20. CONTROVERSIE	9
PARTE TECNICA	
ART. 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	10
ART. 2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	12
ART. 3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	13
ART. 4. CONDIZIONI PARTICOLARI	16

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Apparato motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con velocità elevata.

Franchigia: l'importo fisso - espresso in cifra od in percentuale – che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Impianto elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice, nonché eventuali coassicuratrici.

PARTE AMMINISTRATIVA

1. PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa Corpi Marittimi.

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dall'ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'Assicurazione, viene stabilita in anni 2 (due) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2012 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell'ARPAS.

È facoltà dell'ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell'Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

4. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo stimato a base d'asta ammonta a € 43.400,00 imposte e oneri fiscali esclusi.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI

L'Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 60 (sessanta) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive al primo devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se l'ARPAS non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I pagamenti dei premi annuali saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accredito sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dalla Società.



L'ARPAS, in fase di liquidazione dei premi annui, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull'importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, la polizza dovrà essere emessa dalla Società mandataria.

Nell'ipotesi in cui si ricorra all'istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del secondo anno, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, il corrispettivo contrattuale/premio assicurativo qualora si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, su richiesta della Società, dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all'ARPAS mediante lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

7. RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

La Società dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.

8. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza



contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell'Assicurato.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ARPAS con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARPAS, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l'art. 5 del DPR 207/2010.

12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l'ARPAS avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- d. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS;
- e. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "divieto di cessione del contratto; cessione del credito".

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A.R. . In tal caso all'ARPAS deve essere rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

14. COASSICURAZIONE

E' ammesso il ricorso all'istituto della coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:

1. La coassicurazione deve contenere la così detta "clausola di delega";
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell'art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

15. FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di assicurazione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

16. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):

- a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati ed emissione di Attestato di Regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010;
- c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

17. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della

18. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico a rogito di un notaio che verrà individuato dall'ARPAS. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

19. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

20. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra la Società e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

PARTE TECNICA

ART. 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.1 – RISCHI ASSUNTI

1.1.1 - Sono a carico della Società i danni e le perdite che colpiscono il mezzo nautico assicurato per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;
- atti vandalici, atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- furto sia totale che parziale;
- pirateria;
- vizio intrinseco occulto del mezzo nautico, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto. La Società risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del Comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'Assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 1.2.

Tuttavia se l'assicurato è anche Comandante del mezzo nautico, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.

1.1.2 - La Società risponde inoltre delle indennità risultanti a carico del mezzo nautico che l'Assicurato, in ragione dei suoi interessi sul mezzo nautico medesimo, sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati per urto del mezzo nautico con altro mezzo nautico, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con il mezzo nautico. La Società risponde altresì delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

La Società resta in ogni caso estranea:

a) a reclami od azioni di terzi:

- per rimozione od eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci od altre cose qualsiasi;
- per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di mezzo nautico di terzi con le quali venga in collisione o cose a bordo delle stesse;

b) a reclami od azioni promossi da: noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con il mezzo nautico od interessi su di essa o sul carico;

Qualora l'urto del mezzo nautico avvenga con altro mezzo nautico di proprietà dell'Assicurato, la Società risponde come se detto mezzo nautico appartenesse ad un terzo.

1.2 – RISCHI ESCLUSI

1.2.1 - Non sono a carico della Società i danni e le perdite dipendenti direttamente od indirettamente da:

- a) ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- c) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) fatti di dolo o frode del Comandante;
- e) qualunque fatto del Comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;
- f) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'Art. 1.1.1; vetustà, deficiente manutenzione del mezzo nautico da parte dell'Armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il Comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- g) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- h) insufficiente provvista di combustibile;
- i) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche.

1.2.2- La Società resta estranea:



- a) a reclami od azioni, sia contrattuali che extracontrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentate da chicchessia contro il mezzo nautico salvo quanto disposto dall'Art. 1.1.2;
- b) a spese inerenti a quarantena, stazione forzata, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal Comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;
- c) alle conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla Legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

1.3 - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Il mezzo nautico è coperto da assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della polizza assicurativa di cui al presente capitolato con l'esclusione del caso in cui:

- venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che il mezzo nautico abbia necessità di soccorso;
- effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base ad un contratto stipulato in anticipo dal Proprietario, dall'Armatore o dal Noleggiatore.

1.4 - VIAGGI AL DI FUORI DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE

La garanzia prestata con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato può essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che il mezzo nautico dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché il mezzo nautico risulti classificato per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

1.5 – CONCESSIONE IN USO DEL MEZZO NAUTICO

Qualora L'ARPAS proceda alla concessione in uso del mezzo nautico ad altro Ente, la Società dovrà emettere un atto di variazione alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato al fine di confermare la validità della polizza stessa.

1.6 - ALIENAZIONE DEL MEZZO NAUTICO

L'alienazione del mezzo nautico, resa pubblica ai sensi dell'Art. 250 Codice della Navigazione, fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. In tal caso all'Assicurato deve essere rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio nei casi previsti all'art. 1.4.

1.7 - LIMITI DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE

Il limite delle obbligazioni della Società per ogni viaggio è costituito, per i rischi descritti all'Art. 1.1.1, da un importo pari alla somma assicurata. Per il rischio descritto all'Art. 1.1.2, l'importo pari anch'esso alla somma assicurata costituisce il limite delle obbligazioni della Società per ogni avvenimento.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che la Società provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico della Società solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

1.8 - VALUTAZIONE DEL MEZZO NAUTICO

La valutazione attribuita al mezzo nautico comprende, salvo indicazione contraria:

- a) lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi e gli strumenti di navigazione, le calderine, i mulinelli, le gru, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscono energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto, il combustibile, le vettovaglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'assicurato;
- b) l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

1.9 - VALORE ASSICURABILE

Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione del mezzo nautico indicata in Polizza.



1.10 - PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELL'ASSICURAZIONE – NULLITA' E DECADENZA

L'ARPAS, ai fini della validità dell'Assicurazione, si impegna affinché:

- a) il mezzo nautico sia in possesso del Certificato di idoneità o del documento di abilitazione indicati in Polizza;
- b) non siano assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza al mezzo nautico per scafo ed apparato motore;
- c) il mezzo nautico sia privo di ipoteche.

L'Assicurazione decade quando vengono meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati al precedente comma, e cioè:

- 1) quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico della Società;
- 2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto della Società, l'Assicurato copra, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza al mezzo nautico per scafo ed apparato motore;

1.11 – COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo relativo alla suddetta polizza dovrà essere formulato in sede di offerta sulla base delle somme assicurate relative ai mezzi nautici di seguito elencati:

TIPO NATANTE	MODELLO	ANNO COSTRUZIONE	MOTORE	SOMMA ASSICURATA
BARCA	RIO PATROL 34	2008	MERCUISER QSD4.2	215.000,00
BARCA	RIO PATROL 34	2008	MERCUISER QSD4.2	215.000,00
NAVI MINORI	Cantieri navali Sciallino	2008	YANMAR 6CX-530	845.000,00

1.12 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire all'ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all'ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**2.1**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, l'ARPAS, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società/Agenzia assegnataria della polizza entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente dell'ARPAS stesso ne ha avuto conoscenza.

2.2

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare il mezzo nautico e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Spetta all'Assicurato di provvedere al versamento della cauzione ed in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità del mezzo nautico colpito da sequestro impostole per ricorso di terzi od in connessione ad altro avvenimento a carico della Società.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'ARPAS d'accordo con la Società o con i suoi rappresentanti.

Nel caso di ricorso di terzi contro il mezzo nautico la Società, fino a quando ne ha interesse, ha facoltà di assumere la gestione della vertenza tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'Assicurato,



designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato, e per esso il Comandante, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre il mezzo nautico in altro porto per riparazioni come previsto all'Art. 3.3.5, di far rimorchiare il mezzo nautico e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di Polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso della Società; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro 6 mesi dall'avvenimento la Società non può essere tenuta a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

ART. 3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

3.1 - OBBLIGHI DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'ARPAS si impegna ad adempiere con la dovuta sollecitudine e diligenza gli obblighi derivanti dagli Artt. 2.1 e 2.2, in caso contrario l'indennizzo è ridotto in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

3.2 - ABBANDONO

3.2.1 - L'Assicurato può, nei modi e termini di Legge, abbandonare il mezzo nautico alla Società:

- a) in caso di mancanza di notizie del mezzo nautico da almeno 4 mesi; l'Assicurato deve provare la data della partenza ed il non arrivo del mezzo nautico;
- b) in caso di distruzione totale del mezzo nautico, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;
- c) quando il mezzo nautico è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e il mezzo nautico non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dal mezzo nautico sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita al mezzo nautico in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 Codice della Navigazione, le paghe dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie.

Resta fermo l'obbligo fatto all'Assicurato, o per esso al Comandante, dagli Artt. 2.2 e 3.3.5, di condurre in caso di danno il mezzo nautico in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando la Società ne faccia richiesta, ed il computo dei tre quarti è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se il mezzo nautico è stato riparato l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della polizza assicurativa di cui al presente capitolato, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

3.2.2 - L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per la Società al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'Assicurato verso terzi. I premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che la Società copra solo una parte della valutazione attribuita al mezzo nautico con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'Assicurato verso i terzi.

3.2.3 - Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per i viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'Assicurato.

Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dalla Società, qualora fossero state prelevate dal prodotto di vendita del mezzo nautico o dei suoi avanzzi, debbono essere reintegrate dall'Assicurato.

3.2.4 - La Società ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di Legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

3.3 - AVARIE

3.3.1 - In caso di avaria particolare la Società risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della Polizza, soltanto:

- a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie



dalle stesse;

b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dalla Società o dai suoi rappresentanti.

3.3.2 - Le paghe ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano a carico dell'Assicurato, salvo il disposto degli Artt. 3.3.5, 3.3.6 e 3.3.8.

3.3.3 - La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati.

Qualora il mezzo nautico si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione per la perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con la Società e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dalla Società sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'Assicurato.

3.3.4 - Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo ed il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, od ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni di età, e ne consegua un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio del mezzo nautico, le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore del mezzo nautico per effetto dei lavori di riparazione, eccezione fatta per la parte di indennità concernente spese contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'Assicurato e della Società, o dei suoi rappresentanti.

Tuttavia per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggette a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si applica nella misura fissa di un sesto ed in quanto il mezzo nautico abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre, e qualunque sia l'età della mezzo nautico, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta alla Società il valore di recupero.

Sulle spese di pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto in bacino alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di 6 mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare il mezzo nautico ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato al mezzo nautico uno stabile beneficio.

3.3.5 - Quando il mezzo nautico colpito da sinistro a carico della Società si trovi in porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, e per esso il Comandante, è obbligato a condurre il mezzo nautico, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società continua a correre il rischio senza aumento di premio.

Il Comandante, ed in genere le persone delegate dall'Assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con la Società o suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario del mezzo nautico, le spese per paghe dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, sono a carico della Società.

Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparato il mezzo nautico, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui il mezzo nautico riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se il mezzo nautico procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui il mezzo nautico sarà ormeggiato, o non esistendo più punti di ormeggio, ancorato nel porto prescelto dalla Società per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'Assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

3.3.6 - Durante il tempo in cui il mezzo nautico staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano

provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe dell'equipaggio sono a carico della Società; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sul mezzo nautico.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune, nel qual caso la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sul mezzo nautico.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando il mezzo nautico, dopo essere partito in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

3.3.7 - I danni incontrati dal mezzo nautico assicurato nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico della Società solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'Assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'Art. 1.3.

3.3.8 - La Società risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'Assicurato per contribuzione in avaria comune.

Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito il mezzo nautico, la Società, in deroga all'Art. 536 Codice della Navigazione, risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico del mezzo nautico, senza deduzione di franchigia.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della Legge italiana od in conformità alle Regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge ed agli usi del porto di destinazione. Nei regolamenti fatti in via amichevole la designazione del liquidatore in rappresentanza del mezzo nautico spetta alla Società.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dalla Società le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune. Per il congruaggio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della Polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

3.3.9 - La Società, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa all'Assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio del mezzo nautico in conseguenza di sinistro a termini di Polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'Art. 497 Codice della Navigazione, è a carico del mezzo nautico.

Nei casi di incaglio avvenuto con le modalità indicate nell'Art. 3.3.7 la Società non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

3.4 - PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale del mezzo nautico e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 3.2.1, il certificato di cancellazione del mezzo nautico dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla Polizza o dalla Legge.

In caso di abbandono ed in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento alla Società.

3.5 - INTERESSI SU ANTICIPI DI SOMME

Non sono dovuti all'Assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come previsto dai precedenti articoli.

3.6 - INCHIESTA PUBBLICA SUL SINISTRO

Nei casi di sinistro, per i quali l'Autorità proceda ad inchiesta per accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione dell'indennità, che potesse essere dovuta dalla Società, resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta.

3.7 - CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA



La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla Polizza non è valida e non è opponibile alla Società se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove la Società abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio ed alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla Polizza.

ART. 4. CONDIZIONI PARTICOLARI

4.1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I danni e le spese di avaria (comprese spese di salvataggio, spese fatte per evitare o diminuire il danno ed indennità di ricorso terzi) derivanti da ogni singolo avvenimento, saranno pagati previa deduzione di una *franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro*.

A tal proposito I danni per cattivo tempo che si verifichino durante il passaggio marittimo fra due porti successivi saranno considerati come derivanti da un unico avvenimento.

In caso di indennità per Perdita totale, Perdita totale costruttiva e/o Abbandono la Franchigia fissa di cui sopra non sarà dedotta.

4.2 - LIMITI DI NAVIGAZIONE

La garanzia assicurativa di cui alla presente Polizza vale per la navigazione effettuata nei paesi facenti parte dell'Unione Europea.

4.3 - CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

L'Assicurato dichiara che il mezzo nautico, per tutta la durata dell'assicurazione, risulta munito di Certificato di idoneità alla navigazione stabilita in Polizza rilasciato dall'Autorità competente a norma delle vigenti Leggi ed in conformità alla "Dichiarazione di Navigabilità" e/o "Annotazioni di Sicurezza" del Registro Italiano Navale (RINA).

4.4 - STIMA

Agli effetti dell'Art. 515 del Codice di Navigazione, la valutazione indicata in Polizza si considera come stimata fra le Parti.

4.5 - GIACENZA-ALAGGIO-VARO

Nella garanzia sono compresi, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione alla Società, i rischi connessi all'alaggio in secca, alla giacenza per normali operazioni di carenaggio ed al successivo varo, purché l'imbarcazione si trovi in cantiere e/o officina con custodia.

4.6 - ANNULLAMENTO POLIZZA PER DISARMO

Qualora il mezzo nautico soste in porto per un periodo continuativo non inferiore a 2 mesi in disarmo (totale o parziale purché in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima), l'Assicurato avrà la facoltà di chiedere, alla scadenza del secondo mese di disarmo, lo storno della Polizza a decorrere dalla data d'inizio del disarmo.

4.7 - SOPRAPREMI PER VIAGGI EXTRA

A richiesta dell'Assicurato la garanzia, prestata con la presente Polizza, può essere estesa ai viaggi che il mezzo nautico dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la stessa risulti classificata anche per detti viaggi e l'Assicurato ne dia di volta in volta preventiva comunicazione alla Società e paghi i relativi soprapremi prima che i singoli viaggi abbiano inizio.

4.8 - CLAUSOLA INQUINAMENTO

Si conviene fra le Parti che l'Assicurazione copre – nei termini previsti dalle Condizioni Generali e Particolari di Polizza – anche i danni e le perdite al mezzo nautico assicurato direttamente causati dall'intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno al mezzo nautico assicurato del quale la Società risponde a termini della Polizza.

Questa particolare copertura non avrà peraltro efficacia qualora l'intervento delle Autorità di Governo sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato, dei Proprietari o dei Gestori del mezzo nautico nel prevenire o limitare il danno da inquinamento.